

DICHIARAZIONE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2024 E SEGUENTI

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____ nato/a a _____

il _____ Residente a _____ cap _____ in Via _____ ,

con domicilio fiscale all' 1.01.2024 nel comune di _____ (1)

Stato Civile celibe/nubile coniugato/a divorziato/a separato/a legalmente ed effettivamente vedovo/a

in qualità di dipendente/collaboratore di codesta società, **CHIEDE**

ai sensi dell'art. 23 del DPR 29.09.1973, n. 600, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità, avendone diritto, che gli vengano applicate, per l'anno d'imposta 2024 e successivi, le seguenti detrazioni per carichi di famiglia previste dall'art. 12 del DPR 917/1986 e successive modificazioni, e si impegna a comunicare eventuali variazioni alla presente dichiarazione, come di seguito precisato:

1 PER CONIUGE A CARICO NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO (2) (5) : a carico

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	C.F.

2 PER FIGLI E/O ALTRI FAMILIARI A CARICO (3) (5) (7) : La detrazione dovrà essere concessa:

• per figli di età pari o superiore ai ventuno anni al 50% 100% 100% affidamento (4)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	C.F.

• per il primo figlio di età pari o superiore ai ventuno anni in mancanza del genitore in quanto vedovo/a altro (6)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	C.F.

• per altri familiari a carico (conviventi , o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) al% (7)

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	C.F.

DICHIARA che le persone a carico di cui ai punti 1), 2) possiedono un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore all'importo stabilito dall'art. 12, c. 2, del DPR 917/86 (€ 2.840,51 o, per i figli di età non superiore a 24 anni € 4.000,00).

Per i cittadini extracomunitari: Il sottoscritto, con riferimento ai carichi di famiglia, conferma il perdurare della situazione già certificata con apposita documentazione negli anni precedenti (5)

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE LE DETRAZIONI DI CUI AI PUNTI 1 E 2, LA DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO (8) (9):

- siano concessi in base al reddito erogato da codesta Ditta, considerando anche altri redditi pari a € _____
- che **non** sia applicata la detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati
- che **non** sia applicato il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del DL 3/2020 (modificato dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 234/2021)
- che sia applicato il trattamento integrativo DL 3/2020 solo in fase di conguaglio

CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI LAVORO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO, IL SOTTOSCRITTO, NON POSSEDENDO ALTRI REDDITI, RICHIEDE L'APPLICAZIONE IN MISURA INTEGRALE:

- della detrazione minima per redditi di lavoro dipendente (non rapportata al periodo di lavoro) (10);
- delle detrazioni per carichi di famiglia di cui ai punti 1) e 2).

Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, che i dati raccolti con il presente documento saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità connesse all'erogazione compensi nonché per gli adempimenti imposti dalla legge.

I dati, il cui conferimento è obbligatorio al fine di adempiere alle formalità imposte dalla legge, saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e saranno adottate tutte le misure di sicurezza idonee a salvaguardare i medesimi da rischi di dispersione e di accesso non autorizzato da parte di terzi.

Tali dati potranno essere comunicati ad eventuali terzi sempre per le finalità imposte dalla legge.

Dichiara inoltre di essere stato/a informato/a di poter esercitare i diritti di cui al suddetto Decreto Legislativo.

Infine dichiara di essere a conoscenza che la legge prevede specifiche SANZIONI in caso di indebita richiesta, nonché di omessa comunicazione di eventuali VARIAZIONI inerenti il diritto alle detrazioni, che si impegna quindi a **comunicare tempestivamente**.

Data ___ / ___ / 202__

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. ➤ Leggere le avvertenze allegate e barrare le caselle che interessano.

➤ Per gli assunti nel corso dell'anno indicare ai punti 1 e 2 il numero dei mesi, qualora non venga richiesta l'applicazione delle detrazioni per l'intero anno.

AVVERTENZE

- (1) “Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. [...] Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate” (art. 58, DPR 600/73).
- (2) Si considera **a carico** il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato che **non possieda un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51 annui** al lordo degli oneri deducibili. Non concorrono a formare il limite di reddito di euro 2.840,51 i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto nonché acconti e anticipazioni sull'indennità di fine rapporto) né i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, proventi dei titoli obbligazionari e dei titoli del debito pubblico, ecc.) e i redditi soggetti a imposta sostitutiva (capital gain, fondi di investimento, ecc.) ad eccezione del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni e dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa in regime forfetario o di vantaggio (per gli importi e le modalità applicative v. **tabella 1**).
- (3) Dal 1° marzo 2022 si considerano a carico i figli di età non inferiore a 21 anni, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, anche se non conviventi, che non abbiano redditi propri, determinati secondo il criterio di cui alla nota (2), superiori a euro 4.000,00 in caso di età non superiore a 24 anni, e a euro 2.840,51 a partire dall'anno in cui vengono compiuti 25 anni. La detrazione è ripartita in misura percentuale (100% se ne usufruisce un solo genitore, 50% se ne usufruiscono entrambi i genitori) secondo i seguenti criteri:
- in caso di **coniuge a carico** dell'altro, la **detrazione** spetta **al 100%** a quest'ultimo;
 - se il **coniuge non è a carico**, la detrazione è **ripartita al 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati, oppure, in alternativa, previo accordo tra gli stessi, spetta **al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato**;
 - in caso di **separazione legale ed effettiva** o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo la detrazione spetta **al 100% al genitore affidatario**; nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, in mancanza di accordo, la **detrazione è ripartita al 50% tra i genitori**. Ove il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione (per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 2**).
- (4) In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio barrare la casella se il genitore ha richiesto la detrazione al 100%.
- (5) Fermo restando l'obbligo di produrre la presente dichiarazione di spettanza, i **cittadini extracomunitari** devono in ogni caso certificare al datore di lavoro il diritto alla **detrazione per carichi di famiglia (coniuge, figli e altri familiari)** comprovandola attraverso uno dei seguenti documenti:
- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
 - documentazione con apposizione dell'*apostille*, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
 - documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
- La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di primo utilizzo, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. Per i figli del contribuente residenti in Italia è sufficiente produrre la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dagli uffici comunali del luogo ove tali figli risultano iscritti.
- (6) **Se l'altro genitore manca** o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente separato, **per il primo figlio di età pari o superiore a 21 anni si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge** e per gli altri figli (di età non inferiore a 21 anni) si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
- (7) Si considerano **a carico, sempre che siano conviventi** con il dipendente, ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e non possiedano redditi propri superiori a €. 2.840,51 determinati secondo quanto esposto alla nota (2):
- **i discendenti prossimi (esclusi i figli)**, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno;
 - **i genitori** e gli ascendenti prossimi, anche naturali, ad esempio i nonni;
 - **i generi e le nuore**;
 - **il suocero e la suocera**;
 - **i fratelli e le sorelle**.
- L'ammontare della detrazione va ripartito *pro quota* tra coloro che ne hanno diritto (per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 3**).
- (8) La **detrazione** per redditi di lavoro dipendente e per alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (borse di studio, compensi per stage, redditi derivanti da contratti di collaborazione, ecc.) deve essere rapportata **al periodo di lavoro nell'anno e rimodulata in funzione del reddito** (per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 4**).
- In sede di applicazione delle ritenute alla fonte, le **detrazioni** possono essere attribuite **sulla base del reddito di lavoro dipendente** presumibilmente realizzabile nel corso dell'anno da parte del lavoratore dipendente beneficiario, salvo conguaglio da operare direttamente da parte del lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi in presenza di altri redditi posseduti. Per consentire al dipendente di beneficiare, già in sede di applicazione delle ritenute alla fonte, delle detrazioni spettanti a titolo definitivo, è tuttavia **consigliato** al dipendente **dichiarare** al datore di lavoro **l'importo presumibile del proprio reddito complessivo** (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze) a cui va aggiunto il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, ed in tale ipotesi il datore di lavoro dovrà accordare le detrazioni sulla base del reddito indicato dal dipendente.
- (9) **Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati** (art. 50 c. 1 lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir), **il cui reddito complessivo non supera 15.000 euro** è riconosciuto automaticamente un credito di 1.200 euro denominato trattamento integrativo, **se l'imposta lorda**, determinata su detti redditi, sia **di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro** spettanti. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del TUIR, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda. Il datore di lavoro è tenuto, ai fini del calcolo del trattamento integrativo per i redditi da 15.001 a 28.000 euro, a prendere in considerazione solamente le detrazioni a lui note (es. per lavoro dipendente e per carichi familiari).
- (10) Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno. Per un reddito complessivo, determinato secondo il criterio di cui alla nota (8), non superiore a 15.000 euro, sono previste determinate **detrazioni minime** (vedi **tabella 4**). In caso di rapporti inferiori all'anno, tuttavia, le suddette detrazioni minime possono essere attribuite dal sostituto d'imposta **interamente (non rapportate al periodo di lavoro) solo su richiesta espressa del percipiente**.

TABELLA 1 - DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

reddito complessivo (*) fino a 15.000 euro	800 euro diminuiti dell'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{110 \text{ euro} \times \text{reddito complessivo} (*)}{15.000}$ ▪ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione compete nella misura di 690 euro; ▪ se uguale a zero la detrazione non compete.
reddito complessivo (*) superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro	690 euro
reddito complessivo (*) superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro	690 euro moltiplicati per il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo} (*)}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non compete.
In funzione del reddito complessivo (*), la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ reddito complessivo superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro: 10 euro ▪ reddito complessivo superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro: 20 euro ▪ reddito complessivo superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro: 30 euro ▪ reddito complessivo superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro: 20 euro ▪ reddito complessivo superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro: 10 euro 	

TABELLA 2 - DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

figlio di età pari o superiore ai 21 anni d'età	950 euro
La detrazione sopra indicata è teorica, in quanto l'ammontare effettivamente spettante, variabile in funzione del reddito, dovrà essere determinato utilizzando la seguente formula: $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo} (*)}{95.000}$ Per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.	

TABELLA 3 - DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro .	
Per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali): $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo} (*)}{80.000}$ Se il risultato è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.	

TABELLA 4 - DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Reddito complessivo (*) fino a 15.000 euro	1.880 euro tenendo conto che: ▪ la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; ▪ se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
Reddito complessivo (*) superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro	1.910 euro + 1.190 euro X [(28.000 - reddito complessivo) / 13.000] Il coefficiente va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.
Reddito complessivo (*) superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro	€ 1.910 X [(50.000 - reddito complessivo) / 22.000] Il coefficiente va assunto considerando le prime quattro cifre decimali.
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.	
L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro	

(*) Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati.